

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6 – Regolamento per la formazione continua

Relazione di accompagnamento

L'art. 11, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che «*L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*». Tale obbligo è volto ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali ed a contribuire al "migliore" esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

Il legislatore ha previsto che il Consiglio Nazionale Forense disciplini «le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento» e «la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi».

Potrebbe apparire che il legislatore abbia utilizzato, quasi fossero sinonimi, le due espressioni "obbligo di aggiornamento" e "obbligo di formazione continua" ma, in realtà, con il termine aggiornamento il legislatore sembra abbia voluto riferirsi non solo a quelle attività di **aggiornamento** delle competenze e conoscenze tecnico-giuridiche, già patrimonio del professionista, bensì anche alla **formazione in senso lato**, intesa come lo sviluppo e accrescimento delle stesse; tale considerazione risulta avvalorata dai principi generali in materia di didattica e formazione professionale, largamente condivisi anche a livello europeo.

Il Regolamento intende quindi coniugare tali concetti in modo innovativo rispetto al passato, facendo tesoro delle esperienze, positive e meno, sviluppatesi nei primi sei anni di obbligo formativo per gli avvocati, tenendo nella dovuta considerazione anche quanto emerso nei lavori della Commissione per l'accesso, la formazione e l'assegnazione dei crediti formativi Formazione del CNF.

Il Regolamento si articola in sei titoli e venticinque articoli ed è improntato alla semplificazione e razionalizzazione dell'intero sistema della formazione professionale continua per gli avvocati, per venire incontro alle esigenze di applicazione uniforme da parte di tutti gli Ordini degli Avvocati.

Il **Titolo I** è dedicato ai principi generali e alle definizioni, con l'intento di rendere chiara ed omogenea la lettura e l'interpretazione delle norme.

I principi generali cui si ispira il regolamento si compendiano nella declinazione del concetto di formazione continua (artt. 2 e 3), che comprende tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo. Formare non significa semplicemente trasmettere una serie di nozioni, ma significa proporre un progetto di crescita, a medio-lungo termine, che consolidi le conoscenze già acquisite e ne rafforzi la consapevolezza della necessità, in modo che diventino patrimonio



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

della professionalità del soggetto.

L'obbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione (art. 6), teso a consentire all'avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi.

In particolare si intende realizzare un "sistema" con pluralità di attori, con responsabilità di processo diverse e una *governance* che garantisca il maggior livello di uniformità possibile secondo il seguente processo: professionista, formazione, coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio.

Il **Titolo II** individua i soggetti attori della formazione, con attribuzione di ruoli e funzioni ben definite e sinergiche tra loro. Si è inteso valorizzare il ruolo degli Ordini nell'attività di proposta e promozione della formazione a livello locale, che potrà trovare un più ampio momento di condivisione attraverso la diffusione delle *best practices* da parte del CNF attraverso l'emanazione di linee guida.

Si è dedicato un articolo, il n. 10, alle regole per il finanziamento delle attività formative da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non debbono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari, ma che il finanziamento non debba incidere con ingerenze sulla didattica per garantirne l'indipendenza.

Il **Titolo III** descrive le varie modalità in cui può essere svolta la formazione e correlativamente assolto l'obbligo formativo.

La prima novità riguarda il numero di crediti da conseguire nel triennio. Tenuto conto del maggior rigore previsto per l'accreditamento, si è optato di fissare in 60 i crediti necessari nel triennio (in linea con le previsioni utilizzate in tutta Europa) di cui 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale, con possibilità di compensazione (escluse le materie obbligatorie) per un numero massimo di 5 crediti ad anno, nell'ambito dello stesso triennio. Per rendere più agevole la fruizione della formazione si è prevista anche la modalità FAD per un massimo del 40% dei crediti.

La seconda novità riguarda, oltre l'individuazione specifica delle tipologie di attività formativa di cui all'art.3, una attenta previsione e valutazione ai fini dei CF attribuibili, delle altre attività valide ai fini formativi compresa l'autoformazione; il tutto in applicazione del principio di libertà di formazione.

Il **Titolo IV** è dedicato all'accreditamento e contiene alcune novità che segnano la discontinuità con il precedente sistema.

Prima di tutto l'accreditamento spetta alla Commissione Centrale per l'accreditamento della formazione, da costituire presso il CNF, ed alle Commissioni (locali) per l'accreditamento della formazione da costituire presso ogni Consiglio dell'Ordine (stante la previsione normativa di cui agli artt. 32 e 37, co. 4 L.247/2012 in forza della quale CNF e COA possono operare tramite Commissioni), secondo le rispettive e ripartite competenze previste all'art.16.

L'art. 11, comma 3, della legge professionale impone il superamento de «l'attuale sistema dei crediti formativi».



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'interpretazione data alla lettera della legge ha portato a ritenere superato "l'attuale" sistema di attribuzione dei crediti – che prevede l'equivalenza 1 ora = 1 credito – con l'introduzione di un diverso criterio, più oggettivo e qualitativamente efficace, che potremmo definire "crediti/evento".

Premesso, infatti, che l'unità di misura della formazione, universalmente riconosciuta e utilizzata, è comunque il CF (credito formativo), l'attribuzione dei crediti, compresi tra un minimo e un massimo, viene completamente slegata dal dato esclusivamente temporale (che comunque rimane tra i criteri di valutazione) e fa seguito alla valutazione complessiva dell'evento sulla base di criteri oggettivi predeterminati, secondo la tipologia dell'evento stesso. A tal fine viene richiesto al soggetto promotore/organizzatore dell'attività formativa di precisare in sede di domanda di accreditamento la presenza dei requisiti che rispondono ai criteri di valutazione predeterminati, anche attraverso l'allegazione della documentazione prescritta. Ciò consente di valorizzare al meglio la qualità della attività formativa e incentivarne la promozione.

Un particolare rigore è stato riservato alla necessità che la formazione sia effettivamente e validamente fruita dall'avvocato. Si è quindi previsto il riconoscimento dei crediti, nella misura attribuita dalla Commissione centrale o locale, solamente all'iscritto che documenta la partecipazione all'intero evento di durata non superiore a una giornata solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento; per quelli di durata superiore i crediti sono riconosciuti qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

La procedura di accreditamento prevista all'art.21 richiede una maggior attenzione del soggetto proponente nell'allegare alla domanda i documenti richiesti al fine della miglior valutazione dell'evento

Gli allegati al Regolamento consentono di agevolare il compito delle Commissioni in quanto:

- a) con il modello di domanda, che dovrà necessariamente essere utilizzato, si è inteso uniformare le richieste, consentendo al richiedente di indicare ogni utile dato ai fini della valutazione e alla Commissione di snellire l'attività amministrativa dell'esame della domanda;
- b) con il foglio di calcolo, che sarà messo a disposizione in formato elettronico agli Ordini, si rende quanto più possibile automatica (e semplice) l'istruttoria e l'attribuzione dei crediti (prevedendo per ciascun criterio un punteggio tra il minimo e il massimo dei CF attribuiti alla tipologia d'evento e ottenendone la media).

Il **Titolo V** prevede, oltre al POF (Piano dell'offerta formativa) di cui si è semplificata al massimo redazione e invio, la libertà delle modalità di controllo della partecipazione degli iscritti agli eventi e la possibilità per le Commissioni per la formazione di promuovere accertamenti e verifiche.

Una ulteriore novità, per gli avvocati soggetti all'obbligo formativo, è costituita dalla previsione di poter ottenere, su richiesta, l'attestato di formazione continua di cui vengono precisati effetti e utilizzabilità.

Infine, il **Titolo VI**, dedicato alle disposizioni finali e transitorie, contiene le norme di adeguamento per consentire una corretta transizione dal precedente sistema.